



Commento relativo alla revisione totale dell'ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione

dell'8 novembre 2021

I. Situazione iniziale

Conformemente agli articoli 179 capoverso 3, 179a capoverso 2 e 209 capoverso 1 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn, RS 455.1), l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può emanare prescrizioni tecniche per precisare le disposizioni dell'ordinanza sulla protezione degli animali.

Con la presente revisione totale si intende integrare nell'ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac; RS 455.110.2) in particolare i requisiti per la macellazione di pesci e decapodi, che acquisisce sempre maggiore importanza in Svizzera. Lo scopo è altresì emanare prescrizioni per lo stordimento con gas di polli e tacchini. Infine, vengono apportati diversi adattamenti alla luce delle nuove scoperte scientifiche.

In occasione della revisione totale, l'ordinanza viene strutturata in modo da indicare prima i requisiti generali riguardanti lo stordimento e il dissanguamento degli animali e l'uccisione dei decapodi (sezione 2 e 3). Questi si applicano a ogni macellazione, indipendentemente se eseguita in un macello, nell'effettivo di origine o per ottenere carne per uso domestico privato. Le sezioni 4 e 5 contengono disposizioni specifiche per la macellazione nei macelli e nelle aziende in cui vengono macellati pesci e decapodi e i requisiti per l'impiego di impianti e apparecchi per lo stordimento nelle aziende. La sezione 6 contiene gli obblighi di documentazione per le aziende.

Le disposizioni dell'attuale ordinanza in riferimento alle responsabilità per la macellazione e al trattamento degli animali nei macelli sono state nel frattempo integrate nell'OPAn¹, che rappresenta il livello standard corretto per tali obblighi. Esse possono quindi essere abrogate nel contesto della presente revisione. Ciò non ha ripercussioni sulla protezione degli animali.

II. Commento alle singole disposizioni

Ingresso

All'ingresso si aggiungono gli articoli 179 capoverso 3 e 179a capoverso 2. Queste disposizioni erano state inserite nell'OPAn nell'ambito della sopra citata revisione e prevedono che l'USAV, dopo aver consultato le autorità cantonali, possa stabilire i metodi di uccisione ammessi per determinate specie animali o per scopi particolari, oppure prevedere altri metodi di stordimento ammessi.

Sostituzione di un'espressione

La terminologia utilizzata nell'OPAnMac deve essere armonizzata con quella utilizzata nelle ordinanze negli ambiti della protezione e della salute degli animali e nel diritto dell'UE, motivo per cui il termine «equidi» è ora utilizzato in tutta l'ordinanza al posto di «cavalli».

¹ Revisione del 10 gennaio 2018 (RU 2018 573).

Articolo 1

Oggetto dell'ordinanza sono gli aspetti tecnici della protezione degli animali al momento della macellazione, in particolare i requisiti per lo stordimento, il dissanguamento e l'uccisione degli animali e quelli relativi agli impianti e agli apparecchi utilizzati a tal fine. Inoltre, si specificano ora gli animali a cui si applica l'ordinanza. Oltre al bestiame da macello (art. 3 lett. b dell'ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni [OMCC; RS 817.190]), ai volatili da cortile (art. 3 lett. c OMCC), ai conigli domestici e alla selvaggina d'allevamento (art. 3 lett. e OMCC), rientrano nell'ambito di applicazione anche gli struzzi, gli emù e i nandù, denominati in tutta l'ordinanza «ratiti». Rispetto all'ordinanza attualmente in vigore, l'ordinanza rivista contiene anche prescrizioni sulla macellazione di pesci e decapodi in aziende di acquacoltura, di commercio e di gastronomia.

Articoli 2 e 3

Gli articoli 2 e 3 corrispondono essenzialmente all'articolo 13 dell'ordinanza in vigore. Tuttavia, ora l'articolo 2 capoverso 1 sottolinea esplicitamente la necessità di immobilizzare gli animali da macello per lo stordimento. Viene disciplinato inoltre in quali casi non è necessaria l'immobilizzazione. Essa può avvenire in diversi modi, ad esempio attraverso un dispositivo strutturale oppure tenendo l'animale (ad es. nel caso dei cavalli). Può essere raggiunta anche limitando la libertà di movimento, ad esempio spingendo l'animale contro una parete. Una prescrizione specifica sul tipo di immobilizzazione è prevista solo nel caso dell'utilizzo di pistole a proiettile captivo per lo stordimento dei bovini (art. 3 cpv. 3). Visto che tali dispositivi sono grandi e poco maneggevoli, l'attrezzatura per immobilizzare deve limitare i movimenti della testa degli animali in modo tale da poter sistemare in modo sicuro l'apparecchio di stordimento. Solo così si può evitare uno stordimento inadeguato. Si precisa inoltre che le attrezzature per l'immobilizzazione degli animali devono essere costruite in modo da non causare stress inutile o sofferenza all'animale (art. 3 cpv. 1). Il tipo di immobilizzazione e i dispositivi per effettuarla vengono verificati nell'ambito dell'autorizzazione secondo l'articolo 6 OMCC.

Gli articoli 2 capoversi 2, 3 e 4 e 3 capoverso 2 vengono ripresi dall'ordinanza vigente (capoversi 1–3 e 5).

Articolo 4

I requisiti relativi allo stordimento sono fissati, come finora, negli allegati (cfr. art. 15 dell'ordinanza vigente), che attuano le prescrizioni generali in modo specifico per specie animale e metodo.

Articoli 5 e 6

Gli articoli 5 e 6 corrispondono essenzialmente agli articoli 16 e 17 dell'ordinanza vigente. Ai procedimenti meccanici e allo stordimento con corrente elettrica, all'articolo 5 lettera c si aggiunge lo stordimento con gas. La durata di esposizione concreta prescritta fino alla perdita di coscienza e di sensibilità per lo stordimento con gas è fissata per i suini nell'allegato 7 numero 6 (attualmente all. 4 n. 7), per i polli e i tacchini nell'allegato 8 numeri 2.4 e 4.2. Le responsabilità per la verifica della riuscita dello stordimento sono disciplinate nell'OPAn. Nello specifico, nelle grandi aziende ai sensi dell'articolo 3 lettera l OMCC, la responsabilità è della persona incaricata della protezione degli animali, nelle aziende con un'esigua capacità produttiva ai sensi dell'articolo 3 lettera m OMCC è del gestore del macello (cfr. articolo 179e capoversi 3 e 4 OPAn).

Articolo 7

I capoversi 1 e 3 dell'articolo 7 corrispondono essenzialmente all'articolo 18 dell'ordinanza in vigore. Il capoverso 1 limita l'uccisione immediata dei volatili da cortile storditi in maniera insufficiente ad animali di peso non superiore a 3 kg, poiché nel caso di animali più pesanti, soprattutto oche e tacchini, la rimozione della testa (decapitazione) non può avvenire in tempi sufficientemente rapidi. Gli animali di peso superiore a 3 kg devono quindi essere sottoposti a un ulteriore stordimento.

Il capoverso 2 corrisponde essenzialmente all'articolo 18 capoverso 2 dell'ordinanza in vigore.

Articolo 8

Il contenuto del capoverso 1 corrisponde all'articolo 8 dell'ordinanza in vigore, ma viene ora espresso come requisito generale per tutte le macellazioni. Si precisa inoltre che le persone che impiegano gli apparecchi devono possedere conoscenze approfondite e ricevere le necessarie istruzioni di lavoro. I macelli hanno la responsabilità di adempiere a queste prescrizioni nella gestione aziendale (cfr. art. 179e capoverso 1 OPAn).

Il capoverso 2 ha ora un valore generale, visto che gli impianti e gli apparecchi di stordimento devono essere sottoposti a regolare manutenzione e a una verifica della funzionalità.

Il capoverso 3 corrisponde per contenuto all'articolo 9 dell'ordinanza in vigore. Tuttavia, ora la manutenzione può essere effettuata da uno specialista e non più obbligatoriamente dal produttore o da una persona da questi incaricata. Il motivo è che il collaudo da parte del produttore si è rivelato in molti casi non attuabile nella prassi, visto che nella maggior parte dei casi si tratta di produttori stranieri che riforniscono i macelli tramite rivenditori nazionali. Si stabilisce inoltre che i documenti di manutenzione devono essere conservati per almeno 3 anni.

Articolo 9

L'articolo 9 corrisponde all'articolo 19 capoverso 1 dell'ordinanza in vigore. Per l'intervallo tra la fine del procedimento di stordimento e l'inizio del dissanguamento si rimanda ora alle prescrizioni negli allegati pertinenti.

Articolo 10

Rispetto all'ordinanza in vigore, vengono aggiunti al capoverso 1 volatili da cortile, conigli domestici e selvaggina d'allevamento.

Il capoverso 2 disciplina i requisiti relativi all'esecuzione delle altre operazioni di macellazione. Queste possono essere eseguite soltanto dopo il dissanguamento. Ad eccezione dei pesci dopo il taglio delle branchie, l'intervallo di tempo tra l'inizio del dissanguamento e l'esecuzione delle altre operazioni di macellazione (per es. rimozione degli arti o scuoiamento) deve essere di tre minuti. Rispetto all'ordinanza vigente (in cui è applicabile solo al bestiame da macello), ora questa prescrizione si applica a tutte le specie animali.

Il capoverso 3 ammette per i volatili da cortile fino a 3 kg la rimozione della testa (decapitazione) immediatamente dopo lo stordimento, se l'efficacia dello stesso è assicurata.

Articolo 11

L'articolo 11 prevede che non sia necessario dissanguare i pesci, se lo stordimento elettrico ne causa allo stesso tempo la morte oppure se possono essere eviscerati immediatamente dopo lo stordimento. Questa procedura è ammessa perché l'eviscerazione dei pesci è vista come metodo di uccisione (cfr. art. 179d cpv. 5 OPAn).

Articolo 12

Il capoverso 1 stabilisce che gli animali devono essere visibili e accessibili durante l'intero dissanguamento. Ciò è necessario per poter intervenire in caso di segnali che indichino che lo stordimento o il dissanguamento sono insufficienti e per prendere immediatamente le misure previste dagli articoli 7 e 13.

Il capoverso 2 disciplina il controllo del sopraggiungimento della morte per il bestiame da macello, i volatili da cortile, i conigli domestici, i ratiti e la selvaggina d'allevamento tramite verifica della dilatazione massima delle pupille. Contrariamente all'ordinanza in vigore, non è più necessaria una fonte di luce focalizzabile.

Articolo 13

L'articolo 13 corrisponde sostanzialmente all'articolo 21 dell'ordinanza in vigore. Tuttavia, l'uccisione immediata dei volatili da cortile che, a causa di un dissanguamento insufficiente, mostrano segni di sensibilità e coscienza è ora limitata agli animali di peso non superiore a 3 kg (analogamente alle misure in caso di stordimento insufficiente). Il motivo è che per gli animali

più pesanti, soprattutto oche e tacchini, la rimozione della testa (decapitazione) non può avvenire con sufficiente rapidità. Gli animali di peso superiore a 3 kg devono quindi essere sottoposti a una ripetizione dello stordimento (cfr. commento all'art. 6).

Articolo 14

Dopo lo stordimento elettrico, i decapodi non vengono dissanguati, ma uccisi tramite immersione in acqua bollente o distruzione meccanica del sistema nervoso (cpv. 2). In presenza di un apparecchio idoneo, i decapodi possono essere anche uccisi e storditi contemporaneamente (cpv. 1).

Articolo 15

L'articolo 15 corrisponde all'articolo 3 dell'ordinanza in vigore.

Articolo 16

L'articolo 16 mira a evitare i ferimenti dovuti a dispositivi di convoglio e ai contenitori di trasporto. Ciò si vuole evitare in particolare con il requisito di rovesciare delicatamente dai contenitori di trasporto i volatili da cortile destinati allo stordimento (cfr. allegato 5 n. 1.1 lett. d).

Articoli 17–23

Gli articoli 17–23 corrispondono essenzialmente agli articoli 4–7 e 10–12 dell'ordinanza in vigore.

L'articolo 21 precisa che le corsie individuali destinate ai bovini devono essere dotate di un sistema di protezione che impedisca agli animali di saltare (cpv. 5). Inoltre, viene disciplinata la conduzione allo stordimento separata per animali socialmente incompatibili (cpv. 8).

L'articolo 23 estende le prescrizioni relative al livello sonoro anche al settore di attesa.

Articolo 24

I capoversi 1, 4 e 5 corrispondono ai capoversi 1, 2, e 4 dell'articolo 14 dell'ordinanza in vigore. Il capoverso 2 viene adattato ai requisiti dell'UE. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/723², il regolamento UE 1099/2009 è stato rivisto in modo tale che a partire dal 2019 per i volatili da cortile sia necessario un dispositivo che sostiene il petto degli animali. Di conseguenza, gli animali non sono sospesi soltanto per le zampe e vengono quindi tranquillizzati e trattati con maggiore accortezza. Il regolamento 1099/2009 fa parte dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81 [allegato 11, appendice 6]) e l'adozione della suddetta modifica è quindi vincolante per la Svizzera. Nel capoverso 3 viene ora descritto in termini qualitativi quando deve avvenire lo stordimento dei volatili da cortile dopo la sospensione, invece di un'indicazione temporale come in precedenza. In questo modo si precisa qual è l'obiettivo dell'intervallo tra sospensione e stordimento.

Articoli 25 e 26

Gli articoli 25 e 26 si applicano a tutte le aziende che macellano pesci e decapodi. Si può trattare, ad esempio, di aziende di acquacoltura che allevano pesci e decapodi e poi li macellano, oppure di esercizi commerciali e di ristorazione a cui questi animali vengono consegnati vivi.

Se i decapodi non consegnati in acqua non vengono macellati entro 12 dall'arrivo in azienda, devono essere trasferiti in un vivaio secondo i requisiti stabiliti dall'articolo 26 capoverso 1 (art. 25). Inoltre per i vivai si devono rispettare i requisiti dell'OPAn, in particolare gli articoli 98–100.

² Regolamento di esecuzione (UE) 2018/723 della commissione, del 16 maggio 2018, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento per quanto riguarda l'approvazione dello stordimento a bassa pressione atmosferica; GU L 122 del 17.5.2018, pag. 11.

Anche il ricovero degli animali deve essere conforme ai requisiti dell'OPAn, in particolare all'articolo 26. Gli animali malati, feriti e deboli devono essere storditi e abbattuti senza indugio (art. 25 cpv. 2).

Articolo 27

L'articolo 27 disciplina i requisiti per la messa in servizio di impianti e apparecchi di stordimento elettrico e, a differenza dell'articolo 8, si applica solo alle aziende in cui vengono macellati pesci. Prima della messa in servizio, la direzione dell'azienda deve mettere a disposizione dell'autorità cantonale tutte le informazioni necessarie.

Articolo 28

L'obbligo di conservazione della documentazione passa da uno a tre anni e corrisponde così ai termini consueti per la documentazione aziendale (cfr. art. 19 cpv. 3 OMCC). Ciò consente agli organi di esecuzione un controllo più dettagliato su come procedono degli obblighi di documentazione. Questi requisiti si applicano anche a tutte le aziende in cui si macellano pesci e decapodi.

Articolo 29

Poiché si tratta di una revisione totale, l'ordinanza concernente la protezione degli animali nella macellazione attualmente in vigore viene abrogata.

Articolo 30

Per le modifiche che richiedono adeguamenti strutturali nei macelli è previsto un periodo transitorio di dieci anni (cpv. 1 lett. a). Un periodo transitorio di un anno è previsto anche per l'obbligo di documentazione per lo stordimento dei suini con CO₂ (cpv. 1 lett. b).

Per le persone che all'entrata in vigore della presente ordinanza dispongono già di un'autorizzazione secondo l'articolo 90 capoverso 2 lettera b OPAn per la detenzione e la macellazione di pesci si rinuncia all'esecuzione delle procedure di test per la messa in servizio degli impianti di stordimento per pesci e decapodi (cpv. 2). I test vanno svolti nuovamente per il rinnovo dell'autorizzazione o al più tardi 5 anni dopo l'entrata in vigore dell'OPAnMac sottoposta a revisione.

Allegato 1 Stordimento con la pistola a proiettile captivo

I numeri e le lettere non menzionati sono ripresi senza modifiche dall'ordinanza vigente.

Numero 1.2: sono ora esclusi i ratiti, in quanto devono essere storditi con dispositivi basati sul principio della carica esplosiva o ad aria compressa.

Numero 1.5: la lunghezza di minimo 8 cm per il proiettile che esce dalla guaina non viene ripresa dall'ordinanza in vigore. Per uno stordimento sicuro, infatti, non è fondamentale la lunghezza del proiettile: il dispositivo di stordimento deve garantire che l'energia di impatto del proiettile sul cranio renda immediatamente incosciente l'animale e che il proiettile penetri con certezza nella corteccia cerebrale. La disposizione contiene ora una restrizione sullo stordimento di bufali adulti e yak adulti con pistole a proiettile captivo (lett. a). Poiché gli studi scientifici hanno dimostrato che le pistole a proiettile captivo sono adatte solo in misura limitata per stordire bufali adulti e yak adulti, possono essere utilizzate solo se viene dimostrato che il loro effetto di stordimento è sufficiente. In linea di principio, per lo stordimento di questi animali è adatto un colpo con proiettile libero di cui all'allegato 2. In futuro si rinuncia alle prescrizioni sulla velocità di uscita del proiettile e dell'energia della carica propulsiva (attuali lett. c e d), perché il rispetto di questi valori non può essere controllato dalle autorità di esecuzione.

Numero 2.1: questo numero viene modificato con la prescrizione che il colpo deve provocare un sicuro stato di incoscienza nell'animale da stordire.

Numero 2.3: modifica del termine «cavallo» in «equide». In via eccezionale è ora ammessa la ripetizione dello stordimento con un colpo alla nuca se non è possibile un altro posizionamento e se il proiettile penetra nel cervello.

Numero 2.5: sono stati ridefiniti i punti di applicazione per lo stordimento con pistola a proiettile captivo di bufali e yak sulla base delle nuove conoscenze scientifiche. Ora si distingue inoltre tra bovini con un peso fino a 800 kg e con un peso superiore a 800 kg (lett. b e c). Le lettere a, e, g, h, j e k vengono riprese senza modifiche dall'ordinanza in vigore, ma le immagini delle lettere c, d e j vengono modificate. Alla lettera f (lett. d nell'ordinanza vigente) viene stralciato il riferimento alla cresta occipitale, che manca nei piccoli ruminanti. Alla lettera i (lett. g nell'ordinanza vigente) vengono precisate le prescrizioni di posizionamento della pistola a proiettile captivo per i conigli. Il corretto posizionamento della pistola a proiettile captivo a molla è sulla nuca. Si aggiunge ora che le pistole a proiettile captivo possono essere posizionate anche sul davanti in obliquo.

Numero 3: i sintomi principali per verificare l'efficacia dello stordimento con la pistola a proiettile captivo per il bestiame da macello, i conigli domestici e la selvaggina d'allevamento (n. 3.1) e per i volatili da cortile e i ratiti (n. 3.2) vengono ora elencati separatamente. L'efficacia dello stordimento è suddivisa ora in criteri facilmente riconoscibili e da verificare per ogni animale (lett. a) e criteri da controllare per campionatura e all'occorrenza (lett. b). All'occorrenza significa in caso di dubbio che lo stordimento sia avvenuto correttamente. Vengono ora introdotti i sintomi «occhi aperti, nessuna chiusura spontanea delle palpebre, globo oculare centrato», visto che anch'essi indicano uno stordimento sufficiente. È inoltre introdotta anche l'«assenza di reazione al momento della iugulazione». Lo stimolo di dolore (attuale lett. f), invece, non è ripreso nella nuova ordinanza perché difficile da classificare. Il riflesso palpebrale e corneale deve essere verificato solo all'occorrenza.

Numero 4: la lettera a viene modificata in modo che le prescrizioni valgano anche per bufali e yak. Inoltre non è più regolamentata la durata del dissanguamento per gli ovini e i caprini non provvisti di corna. Tali animali rientrano ora nella lettera a, visto che gli ovini e i caprini provvisti di corna devono essere trattati come i loro conspecifici senza corna.

Allegato 2 Stordimento con un proiettile sparato nel cervello [attualmente allegato 6]

I numeri non menzionati sono ripresi senza modifiche dall'ordinanza vigente.

Numero 1: vengono ora introdotti i requisiti generali per lo stordimento con un proiettile sparato nel cervello.

Numeri 1.1 e 1.2: le prescrizioni di cui agli attuali numeri 1.1a e 1.2 si applicano ora in generale allo stordimento degli animali con un proiettile sparato nel cervello e non più solo al bestiame da macello. Viene prescritto inoltre quale effetto deve essere ottenuto con lo stordimento con la pistola a proiettile libero.

Numero 1.3: per lo stordimento del bestiame da macello è possibile utilizzare soltanto cartucce a percussione centrale che al momento dell'impatto si deformano o disgregano adeguatamente.

Numero 1.4: l'utilizzo di proiettili blindati è vietato, perché essi non restano infilati nella carcassa e possono dunque costituire un pericolo per persone e animali che si trovano nelle vicinanze. I requisiti quantitativi per i colpi di proiettile (attuali numeri 1.5 e 2) sono stralciati.

Numeri 2 e 3: si distingue ora tra stordimento con proiettile libero da vicino (n. 2) e a distanza (n. 3); quest'ultimo è consentito solo per i bovini e la selvaggina d'allevamento.

Numero 2.2 (attuale 1.4): in futuro la posizione di sparo per gli yak deve essere scelta in modo analogo a quella per i bovini superiori a 800 kg (lett. c). Le immagini alla lettera c sono state modificate. Inoltre è stata precisata la descrizione del posizionamento alla lettera c. Ora i bufali sono elencati separatamente (lett. d) e la relativa immagine è stata modificata. Per questi animali, diversamente dai bovini, il punto di incrocio non viene determinato a partire dal centro dell'occhio, ma dall'angolo superiore dell'occhio. I conigli domestici (lett. e) e la selvaggina d'allevamento (lett. f) sono ora inseriti al numero 2.2, visto che per queste specie animali viene impiegato solitamente uno stordimento con proiettile libero.

Numeri 3.1 e 3.2: anche qui le prescrizioni quantitative sullo sparo vengono stralciate per mancanza di verificabilità nella pratica. È decisiva l'efficacia dello stordimento. Per lo sparo a distanza è necessario utilizzare un'arma da fuoco lunga e un mirino telescopico adatto. Inoltre il tiro deve avvenire in posizione appoggiata su una superficie orizzontale o accostata a una superficie verticale. Si consiglia l'uso di un silenziatore.

Numero 3.3: è indispensabile una barriera di protezione sicura, che può essere naturale o artificiale.

Numero 3.4: come per gli altri metodi di stordimento, anche per lo stordimento a distanza l'animale deve essere dissanguato senza indugio.

Numero 4: sono ora previsti sintomi principali per il controllo dello stordimento efficace degli animali.

Allegato 3 Stordimento dei volatili da cortile e dei conigli domestici con uno strumento che spara a percussione [attualmente allegato 5]

I numeri non menzionati sono ripresi senza modifiche dall'ordinanza vigente.

Numero 1.2: per garantire un sufficiente stordimento mediante uno strumento a percussione si precisa che il colpo deve essere assestato sulla cresta occipitale e causare gravi danni al cervello.

Numero 1.3: la prescrizione secondo cui devono essere rispettate le indicazioni del fabbricante viene estesa agli apparecchi ad aria compressa.

Numero 1.4: gli attuali numeri 1.3 e 1.4 vengono accorpati.

Numeri 2.1–2.3: ora lo stordimento con un colpo sulla testa per i volatili da cortile viene ammesso come stordimento standard solo nelle aziende con un'esigua capacità produttiva. Nelle grandi aziende deve essere ammesso solo come procedura sostitutiva in caso di mancanza di uno degli altri metodi autorizzati e per la ripetizione dello stordimento. Inoltre, gli animali di peso superiore a 5 kg non possono più essere storditi con un colpo sulla testa. La riduzione da 200 a 70 animali per giorno lavorativo è da ricondursi all'affaticamento fisico dovuto allo stordimento con colpo alla testa e intende garantire uno stordimento certo e rispettoso del benessere degli animali. Anche nell'UE una persona può stordire al massimo 70 animali al giorno (regolamento 1099/2009³).

Numero 2.4 (attuale 2.2): la disposizione viene integrata con l'efficacia dello stordimento che bisogna aspettarsi.

Numero 2.5 (attuale 2.3): viene precisata la durata di tempo dopo lo stordimento fino al dissanguamento.

Numeri 3 e 4: sono ora previsti sintomi principali per il controllo dell'efficacia dello stordimento per entrambe le specie animali.

Allegato 4 Elettronarcosi di singoli animali [attualmente allegato 2]

I numeri e le lettere non menzionati sono ripresi senza modifiche dall'ordinanza vigente.

Numero 1.1: alla lettera a vengono stralciati i termini «calibrati» ed «effettivo», visto che non forniscono nessuna informazione utile e non possono essere controllati in maniera sensata. Alla lettera b la prescrizione sull'indicatore della frequenza della corrente viene estesa a tutti gli apparecchi per l'elettronarcosi. Per gli apparecchi la cui frequenza di corrente non può essere regolata in modo variabile, è sufficiente che queste indicazioni siano facilmente verificabili (per es. nelle istruzioni d'uso o in un'istruzione di lavoro). Il contenuto della lettera c viene riorganizzato per renderlo più comprensibile. Un'intensità di corrente elettrica errata è una delle principali fonti di insufficiente stordimento. È quindi importante che questa fonte di errore

³ cfr. commenti all'articolo 20.

possa essere chiaramente identificata. Si richiede quindi un segnale acustico o ottico. Se non è visibile il segnale ottico, deve esserci un segnale ottico e viceversa.

Numero 1.3 (attuale 4.3): il capoverso sull'uso dei tipi di corrente elettrica viene semplificato. Poiché le correnti alternate sono descritte in letteratura come più efficaci della corrente continua, l'efficacia delle soluzioni in corrente continua deve essere dimostrata.

Numeri 1.4 e 1.5 (attualmente 1.3 e 1.4): il testo degli attuali numeri 1.4 e 1.5 è stato riorganizzato per garantire una maggiore comprensibilità, resta tuttavia invariato dal punto di vista del contenuto.

Numero 1.6 (attuale 1.5): ora si richiede la registrazione delle divergenze rispetto al procedimento di passaggio di corrente prescritto e il rispetto della durata del passaggio di corrente per gli apparecchi o impianti di stordimento con regolazione variabile. Il raggiungimento rapido dell'intensità elettrica minima necessaria (passaggio di corrente elettrica attraverso la testa) e il rispetto della durata del passaggio di corrente necessaria per il passaggio di corrente elettrica al cuore sono i fattori essenziali per uno stordimento efficace. Se altri parametri (tensione elettrica, frequenza) non sono sufficienti, il risultato è un passaggio di corrente insufficiente. Per questo motivo al numero 1.1 lettera c si richiede un segnale di avvertimento anche in caso di passaggio di corrente elettrica o durata del passaggio di corrente insufficienti.

Numero 1.7: se, nel caso di apparecchi o impianti di stordimento automatico, il numero di animali che presentano sintomi evidenti di uno stordimento insufficiente è pari o superiore all'1 %, occorre adottare le necessarie misure per porvi rimedio. Queste vanno documentate secondo l'articolo 24.

Numero 2.1: per garantire un buon contatto elettrico, gli ovini non vanno inumiditi con una quantità d'acqua eccessiva. Inoltre la pinza deve essere in condizioni ineccepibili (pulita e senza ruggine). I suini possono essere inumiditi leggermente (massimo 30 minuti prima dello stordimento).

Numero 2.3: l'immagine per il passaggio di corrente attraverso la testa viene modificata. La pinza per lo stordimento di singoli animali deve essere applicata dietro alla testa (alla base delle orecchie) in modo da impedire che l'animale si ripieghi all'indietro. Questo facilita il processo di stordimento.

Il passaggio della corrente elettrica attraverso tutto il corpo non è più consentito, perché non garantisce l'efficacia dello stordimento. Per tale motivo i numeri 2.4 e 3 dell'ordinanza vigente non sono stati ripresi nella presente ordinanza.

Numero 3.1 (attuale 4.1): per l'efficacia dello stordimento è fondamentale l'impostazione dell'intensità elettrica. Vengono ora stralciate le prescrizioni su tensione e frequenza, visto che i relativi valori derivano dalla prescrizione dell'intensità di corrente. Le prescrizioni si applicano indipendentemente dal fatto che si utilizzi corrente costante (DC) o corrente alternata (AC). Per i bovini ci sono ora tre categorie (fino a 200 kg, da oltre 200 a 600 kg e oltre 600 kg di peso vivo). Per i bovini di peso superiore a 600 kg, la corrente dovrebbe essere di 2 ampere per una migliore efficienza. Per i suini ci sono ora tre categorie (fino a 110 kg, da oltre 110 a 160 kg e oltre 160 kg di peso vivo). In questo modo devono essere impiegati parametri di corrente sufficienti per classi di peso vivo.

Numero 4.1 (attualmente 5.1 e 5.2): per l'efficacia dello stordimento è fondamentale l'impostazione dell'intensità elettrica. Tensione e frequenza vengono pertanto stralciate, poiché i valori corrispondenti risultano dalle prescrizioni dell'intensità elettrica. Le prescrizioni si applicano indipendentemente dal fatto che si utilizzi corrente continua (DC) o alternata (AC). Ora per tutti i polli, indipendentemente dal peso, si richiedono 240 mA. Per le oche, l'intensità elettrica viene abbassata da 600 a 300 mA.

Numero 4.2 (attuale 5.3): il capoverso sull'uso di altri parametri viene semplificato. Una verifica funzionale dell'apparecchio o dell'impianto da parte del fabbricante è considerata sufficiente. Nella pratica, la richiesta di una perizia scientifica specializzata si è rivelata di difficile attuazione.

Numero 5.1 (attuale 6.2): l'eccezione del passaggio di corrente per tutto il corpo è stralciata, in quanto non è più ammessa (cfr. il commento al n. 2.3).

Numero 5.2: vengono aggiunte prescrizioni per le dimensioni delle pinze elettriche per garantire che il flusso della corrente elettrica al cuore possa essere eseguito correttamente.

Numero 5.3 (attuale 6.1): per evitare che gli animali si risvegliano dallo stordimento, devono essere dissanguati il più velocemente possibile dopo l'applicazione di corrente alla testa. L'intervallo di tempo è ridotto da 20 a 10 secondi. Se questo tempo non viene rispettato, occorre provocare un arresto della funzione cardiaca con un passaggio di corrente al cuore.

Numero 5.4: per gli ovini e i caprini non è ammessa l'applicazione di corrente al cuore perché il vello/pelo sul petto è tale da non garantire in maniera affidabile l'arresto della funzione cardiaca. Inoltre questi animali devono essere dissanguati così rapidamente da non rendere necessario un arresto della funzione cardiaca.

Numero 5.5 (attuale 6.5): l'applicazione di corrente al cuore fornisce un'ulteriore sicurezza e porta all'immobilizzazione della carcassa. Tuttavia, ha un'influenza limitata sull'incoscienza auspicata. A tal fine è essenziale il fissaggio degli elettrodi alla testa. Per questo motivo non sono più prescritti parametri precisi per il passaggio di corrente attraverso il cuore.

Numero 6.1 (attualmente 7.1 e 8.1): ora i sintomi principali per il controllo dell'efficacia dell'elettronarcosi con applicazione di corrente al cuore e alla testa per bovini, suini, ovini, caprini e conigli domestici vengono combinati. La verifica dei sintomi principali è suddivisa in sintomi facilmente riconoscibili e controllabili in ogni animale (lett. a) e sintomi che devono essere controllati solo all'occorrenza, cioè se non è sicuro che lo stordimento sia avvenuto correttamente, e per campionatura (lett. b). Alla lettera a viene aggiunto il sintomo «nessun movimento del torace», che è chiaramente segnale di uno stordimento insufficiente. L'arresto della respirazione deve avvenire immediatamente dopo lo stordimento, motivo per cui viene stralciata la prescrizione «durante più di 20 secondi» dall'ordinanza in vigore. Vengono inoltre aggiunti i criteri «afflosciamento completo del corpo alla fine dello stordimento» e «nessuna reazione al momento della iugulazione». La verifica dello stimolo di dolore (attualmente lett. d) non è inclusa nella nuova ordinanza, in quanto difficile da classificare. Ora in caso di stordimento corretto non deve esserci «nessun movimento volontario degli occhi» e «nessuna chiusura spontanea delle palpebre». I riflessi palpebrali e corneali alla fine dei crampi tonici-clonici devono essere controllati solo all'occorrenza o per campionatura. Per l'elettronarcosi essi sono solo relativamente decisivi, visto che nella fase iniziale dei crampi tonici non sono interpretabili con certezza (il crampo può durare fino a 40 secondi). In caso di più di un riflesso positivo è necessario ripetere lo stordimento.

Numero 6.2 (attuale 7.2): anche per i volatili da cortile e per i ratiti la verifica dei sintomi principali è suddivisa in sintomi facilmente riconoscibili e controllabili in ogni animale (lett. a) e quelli che devono essere controllati solo all'occorrenza, cioè se non è sicuro che lo stordimento sia avvenuto correttamente, e per campionatura (lett. b). Visto che i crampi tonici-clonici non sempre durano 20 secondi e anche in caso di sufficiente stordimento gli occhi reagiscono diversamente, viene ora eliminata la durata dei crampi. È invece introdotta «nessuna reazione al momento della iugulazione» come sintomo principale.

Numero 7 (attuale 10): per evitare che gli animali si risvegliano dallo stordimento, devono essere dissanguati il più velocemente possibile dopo l'applicazione di corrente alla testa. A tale scopo, per bovini, suini, volatili da cortile, conigli domestici e ratiti l'intervallo viene ridotto da 20 a 10 secondi, se in precedenza non è stato provocato un arresto della funzione cardiaca. Se questo tempo non viene rispettato, occorre provocare un arresto della funzione cardiaca con un passaggio di corrente al cuore. In questo caso la iugulazione deve essere eseguita entro 30 secondi.

Per gli ovini e i caprini il tempo tra il passaggio di corrente alla testa e la iugulazione è ridotto a 5 secondi. Non è ammesso il passaggio di corrente al cuore (cfr. n. 5.4).

L'attuale numero 9 non è ripreso nella nuova ordinanza, in quanto le prescrizioni in esso previste risultano ora dall'articolo 24.

Allegato 5 Elettronarcosi dei volatili da cortile in un bagno d'acqua [attualmente allegato 3]

I numeri e le lettere non menzionati sono ripresi senza modifiche dall'ordinanza vigente.

Numero 1.1: il dispositivo di convoglio deve essere visibile in diversi punti (lett. b). In questo modo è possibile riconoscere gli animali morti.

Numero 1.5: viene modificato con la prescrizione che il bagno d'acqua deve avere dimensioni e profondità tali da garantire per tutti gli animali un'immersione dell'intera testa *compreso il collo*.

Numero 1.6: viene apportata una modifica redazionale (attuale n. 1.3).

Numero 1.8: gli attuali numeri 1.6 e 1.7 vengono accorpati.

Numero 1.9: viene eliminata la parola «effettiva» nella lettera a in relazione all'intensità della corrente elettrica, visto che il termine non aggiunge nulla all'affermazione.

Numeri 1.10 e 1.11: il testo degli attuali numeri 1.9 e 1.10 è stato riorganizzato per garantire una maggiore comprensibilità. Inoltre viene eliminata la parola «effettiva» in relazione all'intensità della corrente elettrica, visto che non aggiunge nulla all'affermazione. La velocità della catena (attualmente lett. d) viene stralciata, visto che non dice molto sulla qualità dello stordimento.

Numero 1.12: viene eliminata la parola «effettiva» in relazione all'intensità della tensione, visto che il termine non aggiunge nulla all'affermazione. Si precisa inoltre che gli scarti della frequenza nominale della corrente devono essere registrati solo per gli apparecchi di stordimento a regolazione variabile.

Numero 2.2 (attualmente 2.3 e 2.4): l'attuale numero 2.2 viene stralciato, visto che la prescrizione è contenuta già nell'articolo 7. Ora nel numero 2.2 vengono accorpati i numeri 2.3. e 2.4 dell'ordinanza attualmente in vigore e vengono semplificati i parametri elencati.

Numero 2.3 (attuale 2.5): il requisito della prova di efficacia è formulato in modo più ampio, poiché in pratica, sulla base della prova dell'efficacia dello stordimento da parte del fabbricante oppure per mezzo di un campionamento sufficientemente ampio, è possibile dimostrare che uno stordimento con parametri diversi è conforme al benessere degli animali.

I numeri 2.6. e 2.7. dell'attuale ordinanza non sono ripresi nella nuova, poiché nei volatili da cortile non si verifica un arresto della funzione cardiaca.

Numeri 3.1 e 3.2: la verifica dei sintomi principali viene ora suddivisa in sintomi facilmente riconoscibili con un controllo di routine e quelli da verificare solo per campionatura e all'occorrenza. Visto che, a causa della velocità del processo di macellazione, per i volatili da cortile l'efficacia dello stordimento non può essere verificata per ogni singolo animale, questa viene verificata in riferimento a ciascun lotto (in genere un lotto corrisponde a un effettivo). Il numero di campioni all'inizio di ogni lotto include il numero di animali che passano per un minuto sulla catena, ma almeno 20 animali. In caso di scostamenti, è necessario attuare misure correttive. Per questo motivo, a differenza degli altri tipi di stordimento (per es. elettronarcosi nei suini) qui non viene stabilita una percentuale a partire dalla quale devono essere prese le misure. Ai criteri si aggiungono «occhi spalancati», «nessuna emissione sonora» e, tra i criteri da controllare per campionatura, «assenza del riflesso corneale».

Allegato 6 Elettronarcosi di pesci e decapodi [nuovo]

Numero 1.1: per verificare l'efficacia dello stordimento, è importante che il processo di stordimento nella vasca possa essere monitorato visivamente.

Numero 1.2: l'acqua serve come conduttore di elettricità. Un corretto passaggio di corrente è garantito solo se gli animali sono completamente immersi.

Numero 1.3: l'efficacia dello stordimento dipende dai diversi parametri di corrente, deve quindi essere possibile controllarli.

Numero 1.4: nel caso di apparecchi regolabili in modo variabile, per garantire l'efficacia dello stordimento i parametri attuali devono essere determinati durante la messa in servizio e documentati nelle istruzioni di lavoro.

Numero 2.1: l'efficacia dello stordimento per i pesci è influenzata da molti parametri aziendali specifici. I parametri eseguiti possono influenzare l'effettivo passaggio di corrente elettrica e devono perciò essere stabiliti in maniera vincolante. Inoltre, in base alla destinazione d'uso, si deve definire se gli animali devono essere solo storditi oppure direttamente uccisi. Da ciò dipende la definizione dei parametri appropriati. È necessario un esatto adattamento dei parametri alle esigenze in loco, che richiede prove pratiche.

Numero 2.2: per la valutazione tecnica e l'impostazione degli impianti di stordimento è necessaria l'esperienza di un rappresentante del fabbricante oppure di un altro esperto. L'autorità cantonale assicura la valutazione del rispetto delle prescrizioni in materia di protezione degli animali.

Numero 2.3: i risultati dei test ai punti 2.1 devono essere documentati e conservati per tre anni.

Numeri 3.1 e 3.2: sono elencati i sintomi principali per controllare l'efficacia dello stordimento per pesci e decapodi. Poiché i pesci vengono solitamente storditi in gruppo, i sintomi principali non devono essere controllati per ciascun animale, ma per ogni ciclo di stordimento (lett. a).

Allegato 7 Stordimento dei suini per esposizione al biossido di carbonio [attualmente allegato 4]

I numeri e le lettere non menzionati sono ripresi senza modifiche dall'ordinanza vigente.

Numero 1.1: a questo numero viene aggiunto, alla lettera d, che i suini devono avere spazio a sufficienza per stare tutti sdraiati allo stesso tempo.

Numero 1.2: viene apportata una precisazione redazionale.

Numero 1.4: si stabilisce ora che la temperatura del gas all'interno dell'impianto deve essere tenuta tra 15 e 30 gradi. Il motivo è che, secondo le nuove scoperte scientifiche, la temperatura del gas è un parametro essenziale per lo stordimento.

Numeri 2.1, 2.3 e 2.4: poiché vengono ora prescritti i valori della temperatura del gas al numero 1.4, oltre alla concentrazione del gas deve essere misurata e registrata anche la temperatura del gas.

Numero 2.4: vengono apportate modifiche redazionali dovute alla nuova prescrizione sulla concentrazione di CO₂ e sulla temperatura del gas al numero 1.

Numero 2.5: la disposizione viene integrata con l'obbligo di verificare la precisione degli apparecchi di misurazione.

Numero 3.1.1: il requisito è formulato in modo più generale e al posto dei singoli parametri viene specificato il risultato desiderato, vale a dire non provocare ferite agli animali.

Numero 3.1.3: non viene più prescritta nessuna velocità minima per lo scompartimento mobile automatico, ma solo la velocità massima consentita, in quanto rilevante per il benessere degli animali.

Numero 3.2.1: è stralciata la prescrizione di 20 secondi, in quanto non attuabile tecnicamente e non necessaria, visto che il carico avviene in atmosfera normale.

Numero 3.2.2: per motivi di protezione degli animali non è più ammesso l'ingresso singolo degli animali negli impianti di stordimento con CO₂. I suini devono essere condotti nell'impianto in gruppo l'uno accanto agli altri. In casi eccezionali, qualora esista un numero dispari di animali o un'incompatibilità tra i singoli animali, questi possono essere introdotti singolarmente

nel dispositivo di stordimento. Tuttavia, deve essere possibile portare in gruppo nell'impianto anche animali pesanti e di grandi dimensioni.

Numero 4 (attualmente 5.1 e 5.2): la verifica dei sintomi principali è ora suddivisa anche qui in sintomi facilmente riconoscibili e da controllare in ogni animale e quelli che devono essere controllati solo all'occorrenza e per campionatura. All'occorrenza significa in caso di dubbio che lo stordimento sia avvenuto correttamente. A questo numero si aggiungono ai criteri «nessun movimento volontario degli occhi», «nessun movimento del torace» e «assenza di riflesso palpebrale e corneale». Il sintomo principale «nessuna reazione a uno stimolo di dolore» in futuro va controllato per campionatura.

Numero 5.1 (attuale 6.1): visto che l'elettronarcosi non è efficace dopo un'esposizione al CO₂, per i suini non sufficientemente storditi lo stordimento deve essere ripetuto con una pistola a proiettile captivo. Si stabilisce esplicitamente che l'elettronarcosi non è ammessa a questo scopo.

Il numero 5.2 dell'ordinanza attualmente in vigore con le prescrizioni per la verifica della riuscita dello stordimento e sulle misure correttive è ora regolamentato all'articolo 5.

Numero 6.1 (attuale 7.1): la tabella con i parametri viene integrata con un'ulteriore prescrizione (minimo 90 % vol. CO₂, 150 sec., max. 120 sec. dopo l'uscita fino all'inizio dello stordimento).

Numero 6.3 (attuale 7.2): vi è la possibilità di applicare altri valori per i parametri indicati. A tale scopo, l'effetto deve essere dimostrato attraverso lo stordimento di almeno 1000 suini in condizioni normali di esercizio. Pertanto, non è più necessaria una perizia esterna.

Gli attuali numeri 7.3, 7.4 e 7.5 non vengono ripresi nella nuova ordinanza, visto che i parametri alternativi sono ora regolamentati nel nuovo numero 6.3.

Allegato 8 Stordimento con gas di polli e tacchini [nuovo]

Quando è stata emanata l'ordinanza attualmente in vigore non vi erano norme sullo stordimento con gas di polli e tacchini. Poiché questo metodo di stordimento si è ormai affermato nelle grandi aziende, è ora necessario emanare prescrizioni concrete. Attualmente sono in funzione solo impianti con gas CO₂. Tuttavia, vi sono sufficienti prove scientifiche che anche per i volatili da cortile questo metodo di stordimento causa un forte aggravio. Le prescrizioni sono quindi formulate in modo da poter utilizzare anche miscele di gas che sono ritenute più rispettose degli animali rispetto alla CO₂.

Il nuovo allegato definisce requisiti precisi per gli impianti e gli apparecchi, nonché per la procedura. In particolare, sono specificate nel dettaglio le prescrizioni per i dispositivi di misurazione e le registrazioni, per il trasferimento di polli e tacchini nell'atmosfera di gas, per il controllo dell'efficacia dello stordimento con gas, per la ripetizione dello stordimento e la durata fino al dissanguamento.

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulla Confederazione, sui Cantoni e sui Comuni.

2. Ripercussioni per l'economia

Alcune delle nuove prescrizioni, come quelle relative allo stordimento e all'uccisione di pesci e decapodi (all. 6) o determinate prescrizioni sullo stordimento con CO₂ dei suini richiedono adeguamenti strutturali nei macelli e nelle aziende di acquacoltura e hanno corrispondenti implicazioni finanziarie. Per ammortizzarle, sono previsti termini transitori di dieci anni per effettuare i necessari adeguamenti (cfr. art. 30).

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche dell'ordinanza proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con l'allegato veterinario dell'Accordo bilaterale agricolo tra la Svizzera e l'UE (RS 0916.026.81, all. 11).